

BGer 2C_45/2024 vom 25. Januar 2024

Bundesgericht, 2024-01-25, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_2C_45_2024

FR: TF 2C_45/2024 du 25 janvier 2024

IT: TF 2C_45/2024 del 25 gennaio 2024

Erwägungen

E. 1

Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 149 IV 9 consid. 2; 147 I 333 consid. 1).

E. 2.1

Oggetto di disamina in questa sede è la decisione incidentale emessa il 9 gennaio 2024 dal Tribunale amministrativo federale limitatamente al rifiuto di restituire l'effetto sospensivo al ricorso del 21 settembre 2023 concernente il riesame della decisione fissando un termine di partenza al qui ricorrente.

E. 2.2

Come appena accennato, nel merito il ricorso concerne il rifiuto di riesaminare una decisione di rinvio. Ora, ai sensi dell'art. 83 lett. c cifra 4 in fine LTF il ricorso in materia di diritto pubblico è inammissibile contro le decisioni rese in materia di rinvio, incluse, in virtù del principio dell'unità della procedura, quelle di natura procedurale (DTF 143 II 425 consid. 1.3. in fine; 138 II 501 consid. 1.1; 137 III 380 consid. 1.1; sentenza 2C_640/2023 del 17 gennaio 2024 consid. 1.2), come nella presente fattispecie. Questa via di diritto non è quindi data.

E. 2.3

L'impugnativa risulta poi ugualmente inammissibile trattata quale ricorso sussidiario in materia costituzionale, quest'ultimo rimedio essendo proponibile unicamente contro le decisioni cantonali di ultima istanza (art. 113 LTF) e non, di conseguenza, contro le decisioni del Tribunale amministrativo federale.

E. 2.4

Premesse queste considerazioni il presente gravame si rivela pertanto improponibile, non essendo la decisione incidentale impugnata suscettiva di alcun mezzo di ricorso, e va quindi evaso in applicazione della procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. a LTF .

E. 3

Non si prelevano spese giudiziarie.

E. 3.1

Con l'emanazione del presente giudizio, la richiesta di concessione dell'effetto sospensivo diventa senza oggetto.

E. 3.2

Considerate le circostanze del caso concreto si può eccezionalmente rinunciare a prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF). La domanda del ricorrente di non addossargli spese processuali, intesa come implicita domanda di assistenza giudiziaria, è quindi priva d'oggetto. Non vengono assegnate ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF).

Per questi motivi, la Presidente pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

La domanda di assistenza giudiziaria è priva d'oggetto.

E. 4

Comunicazione al rappresentante del ricorrente, alla Segreteria di Stato della migrazione SEM, alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino (per informazione) e al Tribunale amministrativo federale, Corte VI.

Losanna, 25 gennaio 2024

In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

La Presidente: F. Aubry Girardin

La Cancelliera: Ieronimo Perroud

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.